N. SIUS [redacted] - UDS NAPOLI
N. SIEP [redacted] - PGCAP NAPOLI

Ordinanza N. **2024/7353**

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI NAPOLI

Si trasmette, penr quanto di rispettiva competenza, copia conforme dell' Ordinanza N. **2024/7353,** emessa in data **30-07-2024** e depositata in Cancelleria in data **31-07-2024**, relativo a [redacted] ai seguenti destinatari:

- Procura Generale della Repubblica Presso la Corte D'Appello di NAPOLI per l'esecuzione ai sensi dell'art. 667 n. 4 c.p.p.

- Ufficio Recupero Crediti presso la Corte D'Appello di NAPOLI - p. credito [redacted]/2016 e p. credito [redacted]/2017 - per quanto di competenza

- Notifica tramite SNT di NAPOLI
all'avv. **SGARIGLIA CARMINE - PIAZZA CAVOUR N 139 - NAPOLI** in proprio e per la notifica a [redacted] elettivamente domiciliato presso il difensore

L'Autorità Giudiziaria territorialmente competente dara esecuzione al presente provvedimento solo dopo che sono decorsi 15 gg dalla notifica dello stesso all'interessato e sempre che quest'ultimo non abbia proposto opposizione nel suddetto termine.
Il condannato ha l'onere di comunicare eventuale opposizione depositata presso la Cancelleria di questa AG. a mezzo pec,
a :esecuzione.tribsorv.napoli@giustiziacert.it

NAPOLI, 31-07-2024

IL CANCELLIERE

RIF. Titoli Esecutivi
- Fascicolo SIEP [redacted] - Procura Generale della Repubblica Presso la Corte D'Appello NAPOLI Sentenza N. 2012/1763, emessa in data 11-04-2012 da Corte D'Appello NAPOLI,confermata in data 22-07-2010 da Gip Presso il Tribunale OrdinarioNAPOLI, definitiva il 10-10-2012

IL CANCELLIERE

N. SIUS [redacted] - UDS NAPOLI
N. SIEP [redacted] - PGCAP NAPOLI

Ordinanza N. 7353/2024

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI NAPOLI

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

emette la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di sorveglianza per la remissione del debito gravante

a carico di [redacted], nato a (LIBERIA) il [redacted], residente in [redacted]
ELETTIVAMENTE DOMICILIATO presso il proprio difensore di fiducia,
difeso di Fiducia dall'avv. CARMINE SGARIGLIA del Foro di **NAPOLI**;

in relazione alla sentenza emessa in data 29.01.2008 dalla Corte di Appello di Napoli, che confermava la sentenza emessa in data 26-06-2007 dal Tribunale Ordinario di Napoli, irrevocabile il 15-03-2008, iscritto alla partita di credito n[redacted] dell'URC presso Corte di Appello di Napoli, per euro 605,00 per spese di giustizia;
nonché in relazione alla sentenza emessa in data 11.04.2012 dalla Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa in data 22-07-2010 dal GUP presso il Tribunale Ordinario di Napoli, irrevocabile il 10-10-2012, iscritto alla partita di credito n.[redacted] dell'URC presso Corte di Appello di Napoli, per euro 14.575,03 per spese di giustizia, di cui alla cartella di pagamento n.[redacted]

-RITENUTO che la remissione del debito nel nostro ordinamento giuridico rappresenta un incentivo al processo di reinserimento sociale del detenuto, in armonia con il principio di finalizzazione rieducativa della pena sancito dall'art. 27, comma terzo, della Costituzione; invero, trattasi di un istituto con funzione chiaramente premiale, ricollegando il legislatore l'accoglimento dell'istanza non solo al requisito delle disagiate condizioni economiche del condannato, ma anche alla regolarità della condotta carceraria (se la pena detentiva è stata espiata in regime detentivo ordinario) o della condotta tenuta in misura alternativa (nell'ipotesi di espiazione della pena in regime extramurario) ovvero in libertà (nell'ipotesi in cui non sia stata comminata pena detentiva ovvero la stessa sia stata condizionalmente sospesa); nel caso di specie l'istante risulta avere espiato la pena detentiva inflitta con la sentenza in premessa indicata dal 7-2-2012 al 16-2-2014 presso la CC SMCV, dal 17-2-2014 al 28-11-2017 agli AADD e dal 28-11-2017 al 13-12-2017 presso il CP Secondigliano;

-RITENUTA la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 6 DPR 30.05.2002 N. 115 ai fini della richiesta remissione; invero, a parere di questa AG, l'interessato versa in **disagiate condizioni economiche**: egli, in particolare, risulta senza fissa dimora e, dalle relazioni di sintesi acquisite, emerge che lo stesso versa in situazioni di indigenza, in relazione alle quali risulta segnalato al volontariato operante nella struttura di detenzione per la consegna di qualche capo di vestiario. Alla luce delle suddette emergenze istruttorie, a parere di questa AG, può ritenersi integrato il presupposto delle disagiate condizioni economiche; invero, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, "*Ai fini della remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in carcere, il requisito delle disagiate condizioni economiche richiesto dall'art. 6 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è integrato non solo quando il soggetto si trovi in stato di indigenza, ma anche quando l'adempimento del debito comporti un serio e considerevole squilibrio del suo bilancio domestico, tale da precludere il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e compromettere il recupero e il reinserimento sociale e, con essi, le finalità costituzionali della pena*"(cfr ex plurimis Cass *Sez.* 1, ***Sentenza*** *n.* 42026 *del* 06/07/2018 Cc. (dep. 26/09/2018) Rv.[redacted]); alla luce di tale giurisprudenza vanno, pertanto, tenute in considerazione non solo le condizioni economiche del condannato, ma anche l'entità della somma da pagare, qualora risulti tale da incidere fortemente sul bilancio domestico; l'analisi della situazione

economica dell'istante consente, pertanto, a questa AG, in considerazione dei principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, di ritenere che il pagamento delle spese processuali possa effettivamente "*comportare un serio e considerevole squilibrio del bilancio domestico, tale da compromettere il recupero ed il reinserimento sociale del condannato all'esito dell'espiazione della pena*";

- **RILEVATO** che con sentenza n 19866/2009 la Suprema Corte ha chiarito che "*la valutazione circa la sussistenza del requisito delle disagiate condizioni economiche deve essere compiuta con riferimento al momento della presentazione dell'istanza ovvero a periodi di tempo ad esso cronologicamente prossimi*" (cfr. da ultimo Cass. *Sez.* 1, ***Sentenza*** *n.* 35925 *del* 26/11/2014 Cc. (dep. 03/09/2015) Rv. 264612 – 01) e preso atto delle risultanze dell'anagrafe tributaria da cui non risultano dichiarazioni dei redditi negli ultimi anni di imposta (dal 2021 in poi);

-RILEVATO che quanto al requisito della regolarità della condotta, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "*Ai fini della remissione del debito per le spese processuali e di mantenimento in carcere, richiesta dal condannato che abbia sofferto un periodo di detenzione, la regolarità della condotta deve essere accertata con esclusivo riferimento al comportamento tenuto in ambito carcerario e non a quello tenuto nel successivo* ***periodo di libertà che, invece, va considerato solo ove tale detenzione non vi sia stata*** *(In motivazione, la Corte ha precisato che tale soluzione è coerente con l'univoco dato normativo e con la "ratio" dell'istituto, diretto a premiare la corretta condotta in carcere e a favorire il reinserimento sociale del condannato)*" (cfr. Cass. *Sez.* 1, ***Sentenza*** *n.* 35922 *del* 26/11/2014 CC - dep. 03/09/2015, Rv. 264648 – 01; Conf. sent. 35925 del 2015, non mass.); nel caso di specie avendo il condannato espiato la condanna in regime carcerario dal 21-8-2006 al 7-11-2012 presso la CC Poggioreale, la CC Palermo Pagliarelli, la CR Palermo Ucciardone ed infine la CR Sant'Angelo dei Lombardi, il requisito della regolarità della condotta andrà valutato esclusivamente con riferimento alla condotta tenuta dal condannato durante la detenzione in carcere. Orbene, le relazioni comportamentali trasmesse dagli istituti presso i quali l'istante risulta essere stato detenuto danno atto della regolarità della condotta del condannato, ad eccezione di due episodi, entrambi occorsi mentre era detenuto presso la CC Poggioreale: in particolare, viene segnalato il rapporto disciplinare del 15-10-2007, allorquando il Fade veniva sanzionato con gg 4 EAC per "*lite con altro detenuto*" ed rapporto disciplinare del 16-8-2012, allorquando veniva sanzionato con gg 3 EAC sempre per lite con altro detenuto. A tal proposito va rilevato che per giurisprudenza costante il requisito della regolarità della condotta carceraria deve riferirsi a tutto l'arco della detenzione, non bastando che essa riguardi soltanto una parte della stessa (Cass. Pen. Sez. I 20.10.94 n. 3806); invero, secondo quanto ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione, "*In tema di remissione del debito, ai fini della concessione del beneficio non è necessaria la positiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione attivata nei suoi confronti, ma soltanto la regolarità della condotta mantenuta durante la detenzione inframuraria. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento di non accoglimento dell'istanza di remissione del debito presentata dal condannato, che, nel corso dell'esecuzione carceraria, aveva subito una sanzione disciplinare)*" (cfr. *Sez.* 1, ***Sentenza*** *n.* 593 *del* 25/11/2015 Cc.- dep. 11/01/2016, Rv. [redacted]. Secondo i giudici di legittimità, infatti, sebbene la concessione della remissione del debito non richieda la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione attivata nei suoi confronti - viceversa rilevante ai fini dell'applicazione delle misure alternative alla detenzione e della liberazione anticipata - essa presuppone comunque la regolarità della condotta mantenuta durante tutto il periodo di detenzione dell'esecutato, certamente insussistente nelle ipotesi in cui il detenuto ha commesso infrazioni disciplinari oggetto di sanzione. Sul punto, si ritiene utile richiamare il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo il quale: «*L'accoglimento della richiesta di remissione del debito non implica la revisione critica da parte del condannato della sua vita anteatta, ma soltanto la costanza nella tenuta di un comportamento corretto*» (cfr. Sez. 1, n. 18686 del 23/04/2009, Branca, Rv. [redacted]. E ancora più chiaramente, la Corte di Cassazione ha precisato che "*La decisione sulla domanda di rimessione del debito per le spese del processo e di mantenimento, diversamente da quel che avviene per la liberazione anticipata, deve tener conto dell'intero periodo di detenzione, purché congruo, senza che la valutazione della regolare condotta in carcere possa essere circoscritta temporalmente*"; ne discende che, ai fini della remissione del debito non è prevista la possibilità di circoscrivere temporalmente la valutazione della regolare condotta in carcere, come è invece disposto per il beneficio della liberazione anticipata, semestralmente calcolato, il quale postula il diverso requisito dell'avere il condannato dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 54, comma 1, cit., e del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 103, comma 2 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e

limitative della libertà); con la conseguenza che non è contraddittoria la positiva valutazione di partecipazione del condannato all'opera di rieducazione per un numero anche rilevante di semestri e, nel contempo, il rigetto della domanda di remissione del debito per irregolarità della condotta dallo stesso tenuto in istituto nell'intero periodo di detenzione da valutare ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 6, comma 2 cit. (cfr Cass. *Sez.* 1, ***Sentenza*** *n.* 38982 *del* 21/09/2012 Cc. - dep. 04/10/2012, Rv. [redacted]).
Le predette considerazioni vanno, però, lette alla luce dell'ultimo arresto giurisprudenziale che si è registrato *in subiecta materia*: con sentenza del 26.3.2021 n. 28257, infatti, la Suprema Corte ha precisato che "*Ai fini della remissione del debito per le spese processuali e di mantenimento in carcere, non è necessaria la positiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione attivata nei suoi confronti, dovendosi accertare che, durante la detenzione inframuraria, egli abbia mantenuto una condotta regolare la cui valutazione positiva può essere esclusa anche a seguito della commissione di un solo illecito disciplinare, previa necessaria comparazione tra le caratteristiche, il tempo e le modalità dello stesso con la condotta complessiva del condannato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che aveva rigettato l'istanza di remissione del debito sulla base della sola constatazione di un illecito disciplinare, commesso quasi dieci anni prima della presentazione dell'istanza, omettendone la comparazione con la condotta complessiva del condannato)*" (Cass. *Sez.* 1, ***Sentenza*** *n.* 28257 *del* 26/03/2021 Cc. - dep. 21/07/2021, Rv. [redacted]. Dalla lettura integrale della predetta sentenza emerge che in quel caso il MdS aveva fondato il proprio rigetto sulla presenza di una sola sanzione disciplinare, tra l'altro commessa in epoca molto remota, a fronte di una condotta intramuraria che era poi sempre stata corretta e caratterizzata da un'ampia partecipazione alle attività trattamentali. Invero, pur ribadendo "*che l'avvenuta commissione di un illecito disciplinare, da parte del detenuto, è sufficiente per la negazione del beneficio della remissione del debito, come indicato nelle richiamate sentenze di questa Corte*", "*tuttavia, ciò non esime il giudice del merito dal compimento di una specifica comparazione fra le caratteristiche, le modalità, il tempo, ogni altro elemento rilevante di quel solo illecito disciplinare, da un lato, e la condotta complessivamente tenuta dal condannato, dall'altro lato, al fine di verificare se, nonostante la commissione di quell'isolato illecito disciplinare, possa ritenersi sussistente, insieme agli altri requisiti, anche quella regolarità della condotta cui la norma sopra richiamata subordina la concessione del beneficio della remissione del debito. In altri termini, ritenere che la commissione di un isolato illecito disciplinare possa essere considerata ostativa alla concessione del beneficio, a seguito della comparazione suddetta, non equivale ad affermare che il semplice rilievo di quella commissione, in sé stessa, precluda la comparazione ed esima il giudice del merito dal compierla*". Nel caso di specie, facendo corretta applicazione del sopraindicato principio di diritto, non può non rilevarsi che i due rilievi disciplinari sono stati entrambi contestati mentre era detenuto presso la CC Poggioreale, ove egli è rimasto solo per brevi periodi (cfr lista movimenti in atti). Dalle relazioni di sintesi redatte la CC Palermo risulta, invece, la regolarità della condotta del Fade, che viene descritto come una "persona mite, con una conoscenza della lingua italiana appena sufficiente (tanto da avere richiesto di essere ammesso ad un corso di alfabetizzazione), disponibile al colloquio con gli operatori, con i quali ha dimostrato di comprendere il disvalore del reato compiuto. Per la sua situazione di indigenza veniva aiutato da associazioni di volontariato e aveva insistentemente chiesto di essere ammesso al lavoro, cosa che si è concretizzata solo per un breve periodo, durante il quale ha lavorato come operatore ecologico. Risulta, ancora, che egli ha frequentato con profitto un corso teorico pratico di apicultura. Alla luce delle predette considerazioni, non può non rivelarsi che i due rilievi disciplinari rappresentano fatti episodici nell'ambito di una detenzione lunga e caratterizzata da una particolare correttezza di comportamento. Pertanto, se, come ricordato in premessa della presente ordinanza, l'istituto invocato si caratterizza per la sua indubbia natura premiale, non può non rilevarsi come l'episodicità della condotta trasgressiva consenta a questa AG di superare il rilievo negativo rappresentato dai rapporti disciplinari sopra indicati, all'esito di quella "*necessaria comparazione tra le caratteristiche, il tempo e le modalità dell'illecito disciplinare con la condotta complessiva del condannato*", di cui all'ultima sentenza della Cassazione sopra richiamata. D'altra parte, va rilevato che, sebbene non richiesto ai fini della valutazione della concedibilità del beneficio, dalla consultazione del certificato penale e dalle informative di PG in atti non risultano altri reati oltre quelli già espiati;

- **RITENUTA**, pertanto, l'accoglibilità dell'istanza;

-**VISTI** gli artt. 56,57,69,71,71 bis della legge 26.7.75 N.354 e 6 DPR 115/02;

-**LETTO** l'artt. 678 co 1 bis CPP, a norma del quale il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, procede a norma dell'art. 667 co 4 CPP;

-**RILEVATO** che ai sensi dell'art. 667 co 4 CPP il giudice provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al PM e notificata all'interessato, il quale può proporre opposizione davanti allo stesso giudice che ha emesso l'ordinanza entro 15 gg dalla notifica della stessa;

D I C H I A R A

RIMESSO, nei confronti di [redacted]

il debito per le **SPESE DEL PROCEDIMENTO PENALE**
in relazione alla sentenza emessa in data 29.01.2008 dalla Corte di Appello di Napoli, che confermava la sentenza emessa in data 26-06-2007 dal Tribunale Ordinario di Napoli, irrevocabile il 15-03-2008, iscritto alla partita di credito n. [redacted]/2016 dell'URC presso Corte di Appello di Napoli, per euro 605,00 per spese di giustizia;
nonché in relazione alla sentenza emessa in data 11.04.2012 dalla Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa in data 22-07-2010 dal GUP presso il Tribunale Ordinario di Napoli, irrevocabile il 10-10-2012, iscritto alla partita di credito n. [redacted]2017 dell'URC presso Corte di Appello di Napoli, per euro 14.575,03 per spese di giustizia, di cui alla cartella di pagamento n. [redacted]

AVVERTE

L'interessato ed il PM che avverso la predetta ordinanza, ai sensi dell'art. 667 co 4 cpp, **possono proporre opposizione** davanti a questa AG **entro 15 gg** dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

NAPOLI, 30-07-2024

Def il
31.07.2024

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
[redacted]